

COMUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

Area Amministrativa e Affari Generali

Disposizione di liquidazione della spesa

N. 8 S.G. Del 22/2/2016

OGGETTO: Giudizio d'appello Maiorana S. +1 c/Comune. Liquidazione somme per competenze al legale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 499 del 11/10/1995 è stato conferito all'Avv. Amalfi Francesco con studio in Pace del Mela, l'incarico di difendere le ragioni del Comune nella causa promossa dalla Sig.ra Fragata Nunzia, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di esproprio e dei danni subiti per la mancata realizzazione di opere a salvaguardia della parte del fondo restante alla stessa, a seguito dell'occupazione di un terreno di sua proprietà occorso per la esecuzione dei lavori di costruzione di una strada di penetrazione agricola;
- Che nel corso del giudizio tra le parti è stato raggiunto un accordo in ordine al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per il mancato godimento del fondo per il periodo di occupazione legittima, restando aperte le ulteriori domande di risarcimento;
- Che a seguito della morte dell'attrice avvenuta in corso di causa, il giudizio è stato proseguito dagli eredi della stessa Sigg. Maiorana Salvatore e Maiorana Sergio;
- Che la causa è stata definita con sentenza n. 60/07 del 04.02.2007, depositata il 06.02.2007, con la quale:
 - è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima;
 - in accoglimento parziale delle altre domande l'Ente convenuto, è stato condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.611,33, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
 - il convenuto è stato condannato al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese processuali, liquidate – per tale quota – in € 26,92 per spese, € 431,48 per diritti, € 871,71 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e compensava tra le parti per i restanti $\frac{3}{4}$;
 - il Convenuto è stato condannato al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese di CTU, sostenute da parte attrice come già liquidati in separati decreti;
- Che l'Avvocato Amalfi, legale del Comune, con nota prot. 7654 del 17/05/2007, successivamente integrata con nota del 23/05/2007, ns. prot. 7973, nel trasmette la sentenza in oggetto, aveva fatto presente che la stessa risultava soddisfacente per l'Ente e di conseguenza non meritevole di appello;
- Che al fine di dare esecuzione alla sentenza, senza l'ulteriore gravoso onere delle spese di esecuzione, con nota fax prot. 12.893 del 27/08/2007, era stato chiesto al legale di parte attrice di far pervenire il prospetto contabile dell'ammontare delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 60/07;
- Che il legale di parte attrice Avv. Passaro, con nota fax in data 28/08/2007, ns. prot. 12941 ha quantificato in complessivi € 12.388,10, le somme dovute;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2008 è stata riconosciuta la legittimità della spesa quale debito fuori bilancio delle somme portate in sentenza;

- Che i Sigg. Maiorana Salvatore e Sergio, eredi della Sig. Fragata Nunzia, hanno proposto appello avverso la citata sentenza 60/07, per il mancato riconoscimento del danno derivante dal passaggio di terzi sul loro fondo;
- Che la Giunta Comunale con delibera n. 42 del 28/02/2008 ha determinato la costituzione in giudizio, conferendo all'Avv. Amalfi Francesco, già legale dell'Ente, l'incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune;
- Che il giudizio in questione si è definito con sentenza della Corte di Appello di Messina n. 754/2014 del 24/10/2014, depositata il 04/11/2014, notificata a mezzo pec al legale del Comune, con la quale:
 - a) E' stato accolto in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata decisione, condannato il Comune di Pace del Mela al risarcimento dei danni da mancata esecuzione delle opere di convogliamento delle acque piovane elevando la somma quantificata a tale titolo nel capo b) della sentenza impugnata in € 1.611,33 ad € 4.800,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo (ferma restando la somma di € 5.000,00 già determinata dal primo giudice ad altro titolo nel citato capo della sentenza impugnata);
 - b) dichiarate compensate in ragione di metà le spese del giudizio di entrambi i gradi e condanna il Comune di Pace del Mela alla refusione della restante parte che liquida per il primo grado in € 35,00 per spese, € 800,00 per diritti di procuratore ed € 1.400,00 per onorario di avvocato oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 1.900,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 28/11/2014 ha determinato di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lett. a) del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio di € 7.638,90 quali somme scaturenti dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 754/2014 del 24/10/2014, depositata il 04/11/2014;
- Che l'Avv. Amalfi Francesco avendo adempiuto al proprio incarico, con nota prot. 18563 del 28/11/2014 ha chiesto la liquidazione delle competenze a saldo per le prestazioni effettuate in complessivi € 5.026,10, giusta fattura pro forma del 28/11/2014;
- Che per dar corso alla liquidazione necessitava il preventivo riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 04/12/2015 ha determinato di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lett. e) del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio di € 5.026,10 quale somma dovuta all'Avv. Amalfi Francesco con studio in Pace del Mela, per l'attività svolta in favore del Comune nel giudizio in premessa;
- Che con determina dirigenziale n. 515 del 31/12/2015 è stata impegnata la citata somma di € 5.026,10 necessaria per dar corso alla liquidazione, mediante imputazione della spesa sul cap. 1408 art. 2 del bilancio di esercizio 2015;
- Dato atto che nulla osta alla liquidazione;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1) La liquidazione e il pagamento, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono letteralmente trascritte e riportate, in favore dell'Avv. Amalfi Francesco con studio in Pace del Mela Via Reg. Margherita n. 233, della somma di € 5.026,10 per l'attività svolta nell'interesse del Comune, nel giudizio in premessa indicato, giusta fattura pro-forma del 28/11/2014, mediante accredito sul codice IBAN: IT 69 N 01030 82290 000063 128688



2) Dare atto che la spesa graverà sul cap. 1408 art. 2 residui - del bilancio di esercizio 2015, giusta determina di impegno n. 515 del 31/12/2015;

3) Trasmettere la presente e gli atti giustificativi all'Ufficio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Carugno Anna Maria